



Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “Luigi Oggiano” 08029 SINISCOLA (Nuoro)



Luigi Oggiano 1892-1981

Regolamento d’Istituto

TITOLO I : DIRITTI E DOVERI

DIRITTI

Art.1 L’Istituto “Luigi Oggiano” è una Comunità scolastica orientata allo studente, indirizzata al dialogo ed ispirata ai principi della democrazia e della solidarietà, della legalità.

La comunità Scolastica fonda l’azione educativa sulla relazione prioritaria studente/famiglia-scuola.

Art.2 L’Istituto garantisce a ciascuno studente una formazione culturale e professionale di qualità, nel rispetto e nella valorizzazione degli orientamenti personali e delle identità culturale e religiosa di ciascuno.

Il diritto all’apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati (recupero, approfondimento) tesi a promuoverne il successo formativo.

Art.3 Sin dall’inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta, tra i diversi indirizzi dell’Istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio. Alla fine del curriculum lo studente anche attraverso esperienze di alternanza scuola – lavoro avrà la possibilità di accostare problematiche relative all’inserimento nel mondo del lavoro; verrà inoltre informato sui percorsi universitari, sulle occasioni di formazione, legate al territorio per poter operare scelte consapevoli.

Art.4 La valutazione è trasparente e tempestiva: lo studente conosce i criteri di valutazione e i conseguenti livelli delle prove individuali: orali, scritte e pratiche e dei crediti formativi.

Le valutazioni, orali e scritte, di interperiodo, quadrimestrali, di scrutinio finale, hanno carattere personale.

Art.5 Ogni dato psicofisico e situazione familiare, riferiti allo studente e significativi nell’attività formativa, sono rilevati in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità, ai sensi della L 31/12/96 N 675.

Art.6 Gli studenti hanno diritto alla partecipazione democratica attraverso la rappresentanza paritetica alle commissioni di lavoro, presenti nella scuola, sugli argomenti che li riguardano. Gli studenti intervengono in ogni fase della elaborazione e della decisione. Tutti i risultati di lavoro elaborati dalle commissioni su argomenti che riguardano la componente studentesca ottenuti senza la prevista partecipazione degli studenti sono da considerarsi in contrasto con le normative presenti nel Regolamento.

Art.7 Per essere facilitato nella partecipazione, lo studente ha il diritto di conoscere normative e procedure che si consolidano nell’attività scolastica in cui è coinvolto quotidianamente.

Ogni studente all’atto dell’iscrizione riceve lo schema del Piano dell’offerta formativa e il Regolamento d’Istituto.

Art.8 Gli studenti nel quadro del Piano dell’Offerta Formativa propongono attività aggiuntive in sintonia con i loro



interessi. Il Comitato Studentesco di cui alle leggi 133 e 567 esprime pareri sulle attività della scuola formulate nel Piano dell'Offerta Formativa; a tal fine gli studenti, nelle loro assemblee formulano valutazioni e proposte, che verranno comunicate alla Commissione paritetica incaricata della predisposizione del Piano dell'Offerta Formativa.

Art.9 Fanno parte integrante del presente Regolamento i regolamenti delle attività, degli spazi e degli organismi

In relazione al regolamento di Istituto, e ai regolamenti delle attività e degli spazi, svolge funzione interpretativa, e, se necessario, propositiva l'Organo di Garanzia previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti.

Art.10 Il Dirigente Scolastico, sentiti il Presidente del Consiglio d'Istituto e il Presidente dell'organo di garanzia, può sospendere l'efficacia dei regolamenti d'Istituto per motivi d'urgenza e necessità, per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, dando prescrizioni alternative con circolare.

Art.11 I regolamenti d', oltre ad essere pubblicate nelle forme degli atti del Consiglio d'Istituto, vengono consegnati agli studenti all'atto della prima iscrizione.

La necessità di idonea informazione può essere assolta anche mediante pubblicazione sul sito dell'Istituto.

DOVERI

Art.12 Gli Studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del Personale della scuola, dei compagni, e di tutti coloro che svolgano attività all'interno dell'Istituto, lo stesso rispetto anche formale che richiedono per se stessi. Ognuno ha il dovere di un comportamento rispettoso, corretto e diligente. La disciplina e' affidata all'autocontrollo degli studenti e alla responsabile vigilanza dei Docenti, del Personale non docente e del Preside.

Art.13 L'Istituto è aperto agli studenti dalle ore 08,00 alle ore 14,00; per usufruire delle strutture dell'istituto in orario extrascolastico ed in periodi di pausa dell'attività didattica ci si attiene al regolamento della legge

Art.14 A norma delle vigenti disposizioni di legge, non è consentito fumare all'interno dell'Istituto, pertanto ai trasgressori saranno applicate le sanzioni di legge. I telefoni cellulari vanno mantenuti spenti durante lo svolgimento delle attività didattiche in tutto l'Istituto.

Tutte le componenti della scuola sono tenute al rispetto di queste norme.

Art.15 Nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni mattutine e l'inizio delle attività pomeridiane, non essendo possibile organizzare alcuna vigilanza, gli Studenti dovranno autonomamente dimostrare la propria maturità personale.

Art.16 E' preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico e gli spazi verdi esterni, che sono beni dell'intera comunità scolastica.

Art.17 Di eventuali perdite o danneggiamenti sono chiamati a rispondere, salvo maggiori sanzioni penali, coloro che li hanno provocati. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che abbiano utilizzato i materiali e la struttura danneggiati.

Art.18 L'Istituto non risponde di beni, preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati, pur cercando di evitare il più possibile fatti incresciosi di furti, mediante la vigilanza del personale non docente. Pertanto tutte le componenti scolastiche sono invitate a non lasciare incustoditi oggetti personali.

Art.19 Gli studenti, che non intendono presenziare all'assemblea studentesca, non possono allontanarsi dalla scuola, ma debbono restare in aula per effettuare, con i docenti in servizio, attività di recupero e/o approfondimento. Gli studenti, che partecipano all'assemblea, vi rimangono fino allo scioglimento della stessa.

Art.20. Gli studenti possono affiggere comunicazioni negli spazi loro assegnati, e ne sono responsabili. Le comunicazioni anonime verranno rimosse.

Art.21 Per le sanzioni relative a comportamenti scorretti si rimanda al regolamento di Disciplina. Si rinvia all'Organo di Garanzia la conciliazione delle conflittualità in merito all'attuazione e all'interpretazione dei principi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Art.22 La frequenza regolare alle lezioni e alle esercitazioni è obbligatoria.

Art.23 Ogni studente deve trovarsi in aula al proprio posto al suono della seconda campanella (ore 8.25.). Alle ore 8.30 deve avere inizio la lezione. Solo per gravi ed eccezionali motivi, valutati dal docente collaboratore, potrà essere consentito l'accesso entro il termine massimo di 10 minuti dopo il suono della seconda campanella (8.25). In ogni altro caso l'accesso è possibile all'inizio della seconda ora di lezione, previa autorizzazione della Dirigenza. L'entrata all'inizio della terza ora di lezione può essere consentita solo

in casi eccezionali, previa presentazione di idonea motivazione.

Art. 24 E' possibile autorizzare permessi di uscita anticipata, di norma, non prima dell'inizio della quarta ora di lezione. Le richieste vanno presentate per l'autorizzazione in V.Presidenza all'inizio delle lezioni. Se l'uscita anticipata è dovuta ad un malore, lo studente è tenuto a dare avviso della situazione al docente interessato.

Art. 25 Nel corso della lezione lo studente può lasciare l'aula solo per motivi eccezionali e comunque per breve tempo con il permesso preventivo dell'insegnante responsabile. Lo studente non può sostare nei bagni, nei corridoi e negli atri durante le lezioni.

Art. 26 Lo studente, che per qualsiasi motivo, è stato assente dalle lezioni, ha l'obbligo di giustificare, dichiarandone il motivo prima di essere riammesso in classe. Le giustificazioni si effettuano esclusivamente mediante l'apposito libretto personale. La giustificazione deve essere firmata da un genitore se lo studente non ha compiuto gli anni 18.

Art. 27 Ogni assenza per malattia di durata superiore a cinque giorni deve essere accompagnata da regolare certificato medico, attestante la possibilità della riammissione a scuola.

Art. 28 La giustificazione deve essere presentata all'insegnante della prima ora di lezione. Qualora, per casi eccezionali, lo studente ne fosse sprovvisto sarà ammesso in tale giorno con riserva, fermo restando l'obbligo di presentare la giustificazione entro e non oltre il giorno successivo, pena la non ammissione o ulteriore ammissione con riserva con provvedimento della dirigenza.

Art. 29 Il Preside o un suo delegato ha facoltà di richiedere agli interessati o ai loro genitori ulteriori chiarimenti e di considerare eventualmente non giustificata l'assenza.

Art.30 Le assenze ingiustificate, le assenze e i ritardi e le uscite numerose e/o metodiche costituiscono mancanza disciplinare di cui il Consiglio di classe deve tenere conto nell'attribuzione del voto di condotta. Il Preside segnala alle famiglie periodicamente i casi di numerose assenze o di dubbia giustificazione, anche su richiesta del Coordinatore dei Consigli di classe.

Art.31 In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale docente ed ATA la scuola declina ogni responsabilità civile e penale qualora gli studenti vengano mandati a casa prima del termine delle lezioni per impossibilità di assicurare almeno la vigilanza.

Alle famiglie verrà dato preavviso dello sciopero con almeno un giorno di anticipo tramite comunicazione attraverso i propri figli.

Art.32 Nessuno studente è autorizzato a lasciare l'Istituto anticipatamente, ad eccezione degli studenti maggiorenni, previa specifica formale richiesta scritta recante una motivazione ritenuta valida, e degli studenti minorenni per i quali i genitori presentano una formale richiesta di autorizzazione a lasciare l'istituto e prelevano direttamente i propri figli.

TITOLO II : REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Art.33 (Mancanze disciplinari) Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano nella scuola, nel rispetto delle persone e delle cose: debbono inoltre osservare i regolamenti dell'istituto, la cui violazione è sanzionata secondo le norme del presente regolamento.

Costituiranno comunque mancanze disciplinari i comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza e sesso. Saranno considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, indipendentemente dai profili di responsabilità civile o penale che eventualmente ne conseguano.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola: è pertanto loro dovere osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'istituto. Gli studenti sono tenuti ad un abbigliamento e ad un linguaggio adeguati all'ambiente scolastico.

Art.34 (Responsabilità disciplinare). La responsabilità disciplinare è personale: le sanzioni disciplinari non influiscono sulla valutazione di profitto.

Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi adulto in attività di servizio presso l'Istituto. La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d'istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica, e dagli adulti che svolgano attività a qualsiasi titolo all'interno dell'istituto.

Art.35 (Sanzioni disciplinari). Le sanzioni disciplinari sono l'ammonizione e la sospensione dalle lezioni: esse sono attribuite tenendo conto della situazione personale dello studente. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare commessa e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Le sanzioni disciplinari sono irrogate sempre per iscritto ad eccezione della sola ammonizione orale; esse sono sempre adeguatamente motivate, e vengono notificate allo studente interessato.

I provvedimenti di sospensione e ammonizione scritta sono comunicati alle famiglie degli studenti interessati. A titolo puramente esemplificativo si allegano in parte integrante al presente regolamento le tabelle A e B, che si riferiscono a possibili ipotesi di infrazioni disciplinari classificate rispettivamente non gravi e gravi. Qualsiasi comportamento che comunque violi i regolamenti potrà in ogni caso essere preso in considerazione ai fini disciplinari.

Art.36 (Ammonizione). L'ammonizione è il provvedimento disciplinare più lieve, ed è irrogata, previo rapporto del personale dell'Istituto, dal Capo d'istituto, sentito il docente coordinatore del consiglio della classe nella quale è inserito lo studente.

L'ammonizione è data in forma orale, previa rapida istruttoria sui fatti oggetto del provvedimento, qualora lo studente accetti la conversione della sanzione ai sensi del successivo art.6 del regolamento. L'accettazione della conversione comporta la rinuncia all'appello. In questo caso, dell'ammonizione è redatto semplice processo verbale, che resta agli atti della Presidenza. Qualora la conversione non sia accettata, il provvedimento dell'ammonizione è irrogato per iscritto, e viene inserito nel fascicolo personale dello studente. L'ammonizione irrogata per iscritto può essere impugnata innanzi all'organo di garanzia, nelle forme di cui al successivo art.9.

Art.37 (Sospensione). La sospensione si applica in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari, per un periodo non superiore a quindici giorni: l'irrogazione della sospensione è di competenza del Consiglio di classe con la presenza delle componenti esterne. Qualora fra le componenti elette vi sia lo studente che ha posto in essere il comportamento che costituisce mancanza disciplinare, o i suoi genitori, questi sono esonerati. Il procedimento di sospensione ha inizio con la convocazione, da parte del Preside, del Consiglio di classe: tale convocazione va notificata allo studente interessato, che si presenta per esporre le proprie ragioni, senza poter assistere alla discussione relativa all'irrogazione della sanzione. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Preside. Il Consiglio di classe convocato per esaminare l'eventuale irrogazione di una sospensione, può attribuire un'ammonizione.

Art.38 (Conversione delle sanzioni). L'organo che commina la sanzione offre sempre la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica, liberamente individuate nello stesso provvedimento sanzionatorio in modo proporzionale alla mancanza disciplinare. Queste attività, che non devono svolgersi contemporaneamente alle ore di lezione, possono consistere, a titolo esemplificativo, in piccola manutenzione, sistemazione di spazi, o pulizie. La conversione dell'ammonizione comporta il non inserimento del verbale d'ammonizione nel fascicolo personale, fatta salva la registrazione agli atti della presidenza, prevista nel precedente art.4. La conversione della sospensione comporta la possibilità per lo studente di evitare l'allontanamento dalla comunità scolastica.

Art.39 (Procedimento). Non può essere irrogata alcuna sanzione disciplinare senza che prima lo studente interessato sia stato invitato ad esporre le proprie ragioni eventualmente assistito dal legale rappresentante: l'organo competente all'irrogazione della sanzioni può sentire i soggetti coinvolti nei fatti che costituiscono oggetto di accertamento, se necessario anche in contraddittorio.

Art.40 (Impugnazioni). Avverso la sanzione disciplinare della sospensione è ammesso ricorso al USP di Nuoro entro trenta giorni dalla comunicazione della sanzione stessa, in conformità a quanto previsto dall'art.328 comma 4 del D.Lgs.n.297/94. Avverso la sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione, all'Organo di garanzia di cui al successivo art.10. L'avvenuta conversione della sanzione comporta rinuncia all'impugnazione.

Art.41 (Organo di garanzia). Per la composizione, nomina e funzionamento dell'Organo di garanzia, si rinvia al regolamento dell'organo stesso. Il procedimento innanzi all'organo di garanzia ha inizio con la proposizione di impugnazione avverso l'ammonizione da parte dello studente, che deve essere sentito nella fase istruttoria dell'appello. L'organo di garanzia decide sull'appello in camera di consiglio. Al termine della

discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nel caso in cui lo studente appellante faccia parte dell'organismo di garanzia, nel procedimento che lo interessa verrà sostituito dal membro supplente. L'organo di garanzia è altresì competente a dirimere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi che sorgano in relazione al presente regolamento.

TABELLA A INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI (SANZIONE: AMMONIZIONE)

DOVERI (art.3 dello Statuto)	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accerta e stabilisce la sanzione
FREQUENZA REGOLARE E IMPEGNO SCOLASTICO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elevato numero di assenze 2. Assenze ingiustificate 3. Assenze "strategiche" 4. Contraffazione di firme di giustificazione 5. Ritardi e uscite anticipate oltre il consentito (non documentate) 6. Ritardi al rientro intervalli e al cambio d'ora 7. Mancata esecuzione delle specifiche attività in classe 8. Consegna non puntuale delle verifiche 9. Mancato svolgimento delle esercitazioni assegnate 	<p>Il Preside, in accordo con il coordinatore della classe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. accoglie le segnalazioni e accerta la veridicità delle infrazioni
RISPETTO DEGLI ALTRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insulti e termini volgari e/o offensivi 2. Interventi inopportuni durante le lezioni 3. Non rispetto del materiale altrui 4. Atti o parole che consapevolmente tendano a creare situazioni di emarginazione 5. Mancato rispetto nell'abbigliamento o nel comportamento delle "regole" di ogni luogo esterno di attività scolastica 	<ol style="list-style-type: none"> 2. applica la sanzione dell'ammonizione 3. offre la possibilità della conversione della sanzione, individuando le attività necessarie alla conversione stessa <p style="text-align: center;">APPELLO</p> <p>All'organo di garanzia</p>
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati 	
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente 2. Danneggiamenti involontari delle attrezzature di laboratorio, ecc... 3. Scritte su muri, porte e banchi. 	

TABELLA B INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI (SANZIONE: SOSPENSIONE)

DOVERI (art.3 dello Statuto)	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accerta e stabilisce la sanzione
RISPETTO DEGLI ALTRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricorso alla violenza / atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui 2. Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui 3. Propaganda e teorizzazione della discriminazione dei confronti di altre persone 4. Compimento di fatti di reato 5. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati 6. Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe 7. uso improprio o reiterato del telefono cellulare 	<p>Il Consiglio di classe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. accoglie le segnalazioni in unione con la presidenza, e accerta la veridicità delle infrazioni 2. applica la sanzione della sospensione 3. offre la possibilità della conversione della sanzione, individuando le attività necessarie alla conversione stessa
<p>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE</p> <p>RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre) 	<p>APPELLO</p> <p>Al USP di Nuoro</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infrazioni non gravi che si ripetono dopo sanzioni già applicate 	

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 gg sono adottati dal Consiglio di classe.

Le sanzioni che comportano un allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 gg sono adottati dal Consiglio di Istituto.

TITOLO III : REGOLAMENTO USCITE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Capo I – Uscite di più giorni.

Art.42 (Uscite di più giorni) I Consigli di classe, nell'ambito delle deliberazioni del Collegio dei Docenti, che ritengono opportuno realizzare un'uscita di più giorni presentano al Dirigente Scolastico un progetto

coerente con la programmazione didattico-educativa annuale, attinente ad obiettivi e contenuti disciplinari di interesse rilevante. Il progetto, che dovrà essere inserito nel piano di lavoro formulato dai Consigli di Classe entro il mese di ottobre, si articola in tre fasi didattiche, da svolgersi prima, durante e dopo l'uscita.

Art.43 (Docenti accompagnatori) La scelta degli insegnanti accompagnatori, di competenza del Dirigente, sarà coerente con gli obiettivi didattici individuati dal Consiglio di Classe, e almeno uno di loro dovrà appartenere ad un'area disciplinare significativa per la realizzazione del progetto.

Non possono accompagnare le classi ad uscite di più giorni insegnanti che abbiano già partecipato, durante lo stesso anno scolastico ad iniziative, all'estero o in Italia, a meno che l'uscita di più giorni non si verifichi in momenti di sospensione dell'attività didattica.

Art.44 (Classi partecipanti) Su indicazione del Collegio dei docenti le seguenti classi possono effettuare uscite di più giorni:

- Biennio: max. 1 giorno;
- Triennio 3-4-5 classi: max. 6 giorni con 5 pernottamenti anche all'estero;

Art.45 (Partecipazione degli studenti) L'istituto favorisce e garantisce la partecipazione dei singoli studenti alle iniziative proposte tenendo presenti criteri di economicità non legati alla diminuzione della qualità dei servizi offerti. Gli studenti di ogni classe potranno scegliere l'itinerario più confacente alle proprie necessità tra quelli loro proposti dal Consiglio di classe. La classe potrà effettuare le uscite programmate soltanto se le adesioni raggiungono almeno i 2/3 dei frequentanti. L'Istituto contribuirà alle spese sulla base di quanto iscritto in bilancio. La ripartizione sarà fatta per classi, privilegiando il viaggio di istruzione di fine corso delle classi quinte.

Art.46 (Costi). Al fine di consentire alle famiglie l'iniziativa meno gravosa dal punto di vista economico i Consigli di classe cercheranno di proporre itinerari paragonabili per efficacia formativa.

Capo II – Uscite di un giorno a carattere culturale e sportivo.

Art.47 (Visite guidate). Sono interessate allo svolgimento di visite guidate tutte le classi dell'istituto. Ciascuna classe potrà effettuare visite guidate, previa adesione di almeno 2/3 degli studenti frequentanti.

Art.48 (Programmazione didattica). Il Consiglio di Classe, nell'ambito della programmazione didattica, propone l'effettuazione delle visite, e indica i docenti accompagnatori privilegiando ove possibile i docenti delle discipline oggetto della visita. Il Consiglio di Classe progetta le attività all'interno del piano di lavoro della classe approvato all'inizio dell'anno scolastico.

Art.49 (Casi d'urgenza). Nel caso di visite non programmabili all'inizio dell'anno scolastico, il docente proponente potrà presentare richiesta in qualsiasi momento dell'anno.

Art.50 (Docenti accompagnatori). I docenti accompagnatori non possono effettuare più di tre visite guidate durante l'anno scolastico; possono, in caso di necessità, superare questo limite se non hanno partecipato ad iniziative quali viaggi d'istruzione.

Art.51 (Giustificazione delle assenze). Gli studenti che non parteciperanno all'uscita, essendosi regolarmente iscritti, dovranno giustificare l'assenza il giorno successivo sul libretto.

Capo III – Disposizioni comuni.

Art.52 (Numero di docenti accompagnatori). Il numero degli insegnanti accompagnatori dovrà essere adeguato al numero degli studenti, orientativamente uno ogni quindici.

Art.53 (Organizzazione e assicurazione). Il mezzo di trasporto verrà indicato di volta in volta. L'organizzazione potrà essere curata o direttamente dall'istituto o tramite agenzia. E' obbligatoria la stipulazione di un'assicurazione per studenti e insegnanti contro gli infortuni e la responsabilità civile, secondo le norme vigenti per chi ne fosse provvisto.

Art.54 (Orario di arrivo). L'obbligo di sorveglianza termina con l'arrivo presso l'Istituto o il luogo fissato per il ritorno e comunque perdura fino all'orario previsto dal programma comunicato ai genitori.

Art.55 (Consenso). Per tutti gli studenti va acquisito preventivamente da parte dell'Istituto il consenso dei genitori.

TITOLO IV : REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA 133/96

Art.56 (Utilizzo degli spazi).L'Istituto "Oggiano" è scuola aperta in conformità alla direttiva ministeriale n.133/96, e del relativo regolamento attuativo. L'Istituto mette a disposizione, per un uso diligente, spazi, locali e attrezzature, compatibilmente con le ragioni di servizio e di sicurezza, per le finalità previste nella direttiva ministeriale.

Art.57 (Iniziative complementari e integrative). Le iniziative complementari e integrative di durata annuale devono essere presentate al Dirigente Scolastico entro il quindici ottobre di ogni anno, per la deliberazione da parte degli organi competenti. Proposte successive o estemporanee possono essere esaminate singolarmente con apposita delibera.

Art.58 (Attività di studio). Le attività di studio e approfondimento in orario scolastico richieste da gruppi di studenti possono svolgersi, sotto la sorveglianza del personale in servizio, previa domanda al Dirigente Scolastico da consegnare con quarantotto ore di anticipo.

Art.59 (Iniziative promosse da Enti). Le iniziative promosse da Enti o Associazioni esterne sono disciplinate da apposita convenzione la cui durata, di norma, non può essere superiore ad un anno.

In tali convenzioni sono indicate le specifiche modalità di accesso, d'uso e di rilascio di spazi e attrezzature, con l'indicazione di un soggetto responsabile.

Art.60 (Attività complementari). Le attività complementari sono sottoposte ai criteri di valutazione dei Consigli di classe ai fini dell'attribuzione dei crediti scolastici e/o formativi.

Art.61 (Disposizione finale). Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

TITOLO V : REGOLAMENTO DELLE AULE E DEGLI SPAZI COMUNI

Capo I – Aule

Art.62 (Aule). Le aule devono contenere, per ragioni di sicurezza, i banchi in doppia fila in modo da facilitare l'esodo in caso di necessità e la pulizia del locale. I docenti della prima ora di lezione devono segnalare al Dirigente Scolastico, per iscritto, eventuali casi di mancata o insufficiente pulizia. Le aule sono affidate al senso di responsabilità dei gruppi classe che via via le occupano. Gli utenti sono tenuti al rispetto di un principio generale di buona manutenzione di qualsiasi arredo e strumentazione presente nelle aule, che pertanto non devono subire alcun tipo di danneggiamento.

I Consigli di Classe possono dettare norme specifiche applicabili a singole classi sull'utilizzo dello spazio aula. Non è consentito consumare cibi e bevande nelle classi.

Art.63 (Uso di attrezzature). L'utilizzo di PC, televisori, videoregistratori, ed ogni altra strumentazione, è riservato esclusivamente a scopi didattici. In casi di danneggiamento alle attrezzature permane il principio di responsabilità solidale dell'intera classe di cui al successivo articolo, qualora non sia individuabile un singolo responsabile. Nell'utilizzo dei PC gli utenti sono tenuti ad osservare le norme di cui al regolamento dei laboratori di informatica, in quanto applicabili.

Art.64 (Danneggiamenti). Qualora si verifici l'esistenza di guasti o danni, è necessario dare immediato avviso della circostanza al personale addetto. Se nelle aule si verificano danni a strutture o attrezzature, e non sia possibile risalire a responsabilità individuali, risponderà dei danni collettivamente la classe che per ultima ha occupato l'aula.

Art.65 (Pianta della classe). E' compito dei Coordinatori di Classe costruire la pianta dei banchi e dei posti di ogni classe, e per ogni aula occupata dalla classe.

Art.66 (Corridoi e atri). Il transito nei corridoi e negli atri deve avvenire ordinatamente, e senza recare alcun pregiudizio a persone o cose, o comunque disturbo all'attività didattica nelle aule.

Capo II – Spazi comuni esterni

Art.67 (Spazi comuni esterni). Gli utenti della scuola debbono accedere agli spazi comuni esterni con senso

di responsabilità, senza recare danno alle strutture e disturbo alle attività didattiche che si svolgono nelle aule contemporaneamente.

Qualora si utilizzino sedie o arredi, essi vanno riposti correttamente al termine dell'uso.

E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto negli spazi comuni esterni.

Art.68 (Sorveglianza). L'utilizzo degli spazi comuni esterni nel corso delle attività didattiche avviene sotto la sorveglianza dei docenti interessati.

Al di fuori delle attività didattiche, non essendo possibile organizzare alcuna vigilanza, gli studenti dovranno autonomamente dimostrare la loro maturità personale.

Non è consentito svolgere giochi di squadra, o comunque attività che comportino un qualsiasi rischio per l'incolumità fisica.

TITOLO VI : REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA

Art.69 (Norme generali).La biblioteca è luogo finalizzato alla consultazione e al prestito dei testi, all'uso didattico con sussidi multimediali e di rete, allo studio individuale aperta alle componenti scolastiche dell'Istituto e al territorio.

All'inizio dell'anno scolastico viene designato su proposta del Dirigente Scolastico il responsabile della biblioteca.

L'orario di apertura corrisponderà, di regola, all'orario delle lezioni e potrà anche prevedere spazi pomeridiani.

Il responsabile della biblioteca integrerà ed aggiornerà il presente regolamento per la parte relativa alla sicurezza con il parere obbligatorio del prof. Respano.

Art.70 (Utilizzo postazioni). Ogni utente dovrà segnalare al personale in servizio eventuali anomalie, cattivo funzionamento, rotture o mancanza di materiali. Le postazioni PC sono numerate come da pianta esposta. Non è consentito cambiare le impostazioni predefinite.

Art.71 (Utilizzo materiali). E' possibile l'utilizzo di tutti i materiali presenti nella biblioteca: visionare cassette, CD-rom, test di autovalutazione, navigare in Internet, ascoltare CD audio, consultazione degli schedari e testi .

Non è consentito fare chat, né utilizzare materiale proprio.

Art.72 (Salvataggi). E' possibile salvare da Internet esclusivamente materiale didattico, utilizzando i FD in dotazione al centro o FD personali, previo controllo e autorizzazione del personale in servizio. L'utilizzo delle stampanti è consentito esclusivamente per scopi didattici.

Art.73 (Prestito materiale). Opere e riviste possono essere consultate liberamente nella biblioteca : per la consultazione dei libri è prevista la compilazione della scheda.

E' possibile avere a prestito in classe e/o a domicilio libri, riviste, opere di consultazione, videocassette e CD compilando la scheda e provvedendo alla restituzione entro i tempi concessi dal personale in servizio.

Gli utenti hanno l'obbligo di restituire il materiale preso a prestito integro e senza alcuna manomissione. Chi deteriora o smarrisce materiale della biblioteca è tenuto a restituirlo nella edizione più recente, oppure a risarcire il danno a seconda della valutazione di mercato.

Art.74 (Richieste nuovi acquisti). Gli insegnanti e gli alunni possono inoltrare richiesta di libri, abbonamenti, riviste, videocassette e CD consegnandola al Dirigente Scolastico.

TITOLO VII : REGOLAMENTO DEI LABORATORI DI INFORMATICA

Art.75 (Funzionamento dei laboratori). La cura e il buon funzionamento dei laboratori sono affidate al senso di responsabilità degli utenti. All'inizio dell'anno scolastico viene designato su proposta del Dirigente un docente responsabile, dei materiali, e l'aggiornamento che coordina l'uso del laboratorio e sovrintende alle attività dell'assistente tecnico, i cui compiti riguardano il funzionamento dei laboratori, la manutenzione e acquisizione inventariale. Il responsabile del laboratorio integrerà ed aggiornerà il presente regolamento per la parte relativa alla sicurezza.

Art.76 (Pianta dell'aula). Ogni docente avrà cura di predisporre copia della pianta dell'aula con l'indicazione dei posti occupati dagli studenti: tali posti vanno mantenuti per tutto l'anno, ed ogni variazione va riportata sulla pianta stessa.

Art.77 (Accesso ai laboratori). Gli studenti possono entrare in laboratorio solo in presenza dell'insegnante. In

caso di necessità debbono chiedere l'autorizzazione all'utilizzo dei laboratori con anticipo al responsabile: va comunque garantita la presenza di un docente nel corso delle attività. Il docente deve firmare il registro di laboratorio ogni qualvolta utilizzi il laboratorio stesso. Quando non utilizzato, il laboratorio deve rimanere chiuso a chiave.

Art.78 (Salvataggi e configurazioni). I file vanno salvati sul disco di rete all'interno della cartella intestata all'utente. I file non registrati come sopra esplicitato verranno rimossi. In caso di necessità richiedere i floppy disk al responsabile del laboratorio. E' consentito utilizzare solo dischi forniti dall'istituto: l'utilizzo di propri FD/ pen drive è possibile, purchè si tratti di file di archivio, previo controllo ed autorizzazione del docente presente in laboratorio. Gli studenti non possono cambiare le configurazioni di Windows e di altri programmi, o selezionare applicazioni non visualizzate da icona, se non per esigenze didattiche ed in presenza del docente.

Art.79 (Responsabilità per guasti). Ogni docente è responsabile dell'utilizzo delle macchine e dei programmi durante le proprie ore di lezione. Eventuali malfunzionamenti registrati all'inizio delle lezioni vanno immediatamente segnalati al responsabile di laboratorio. In caso di furti o danni non accidentali non segnalati all'inizio della lezione verrà ritenuta responsabile la classe che per ultima in ordine di tempo ha occupato il laboratorio, ed eventualmente, all'interno di essa, lo studente o il gruppo di studenti che occupavano la postazione presso la quale è stato segnalato il fatto.

Art.80 (Attivazione del sistema). Al termine del proprio lavoro ogni utente deve disconnettere il pc. Il docente dell'ultima ora è responsabile dello spegnimento delle macchine.

Art.81 (Applicazione del regolamento). Il presente regolamento si applica a tutti coloro che a qualsiasi titolo sono autorizzati all'utilizzo dei laboratori.

Art.82 (Comportamento in aula). E' vietato agli studenti portare in laboratorio cappotti, giacconi, zaini, o altri oggetti che, appoggiati sui banconi o a terra, potrebbero ostacolare le attività, o provocare cadute accidentali. E' tassativamente vietato bere o mangiare all'interno del laboratorio.

Art.83 (Disposizione finale). Gli utenti dovranno comunque attenersi alle ulteriori e specifiche disposizioni che potranno essere impartite nel corso dell'anno scolastico dal responsabile del laboratorio.

TITOLO VIII : REGOLAMENTO DEL LABORATORIO LINGUISTICO

Art.84 (Funzionamento del laboratorio). La cura e il buon funzionamento del laboratorio sono affidati al senso di responsabilità degli utenti. All'inizio dell'anno scolastico viene designato su proposta del Dirigente, un docente responsabile, che coordina l'uso del laboratorio e sovrintende alle attività dell'assistente tecnico, i cui compiti riguardano il funzionamento dei laboratori, la manutenzione e acquisizione dei materiali, e l'aggiornamento inventariale.

Il responsabile del laboratorio integrerà ed aggiornerà il presente regolamento per la parte relativa alla sicurezza.

Art.85 (Pianta dell'aula). Ogni docente avrà cura di predisporre copia della pianta dell'aula con l'indicazione dei posti occupati dagli studenti: tali posti vanno mantenuti per tutto l'anno, ed ogni variazione va prontamente riportata sulla pianta stessa.

Ogni eventuale spostamento deve essere sempre annotato sul registro delle presenze.

Art.86 (Accesso al laboratorio). Chiunque utilizzi il laboratorio linguistico deve apporre la propria firma nel registro delle presenze.

Art.87 (Materiali, strumenti, e manutenzione dell'aula). Ogni docente risponde dell'utilizzo della consolle nelle sue ore di lezione, e cura che gli studenti lascino in ordine l'aula. Al termine della lezione il docente deve preoccuparsi dello spegnimento del laboratorio.

Il docente che evidenzia difetti di utilizzo deve segnalarlo al responsabile del laboratorio: in ogni caso deve evidenziare sul registro delle presenze eventuali guasti, mancanze, difetti, affinché i colleghi possano predisporre in modo adatto la propria attività.

Art.88 (Responsabilità per guasti). Ogni guasto o manomissione degli strumenti va immediatamente segnalato o al responsabile o all'aiutante tecnico. In caso di furti o danni non accidentali non segnalati all'inizio della lezione verrà ritenuta responsabile la classe che per ultima in ordine di tempo ha occupato il laboratorio, ed eventualmente, all'interno di essa, lo studente o il gruppo di studenti che occupavano la postazione presso la quale è stato segnalato il fatto.

Art.89 (Comportamento in aula). E' vietato agli studenti portare in laboratorio cappotti, giacconi, zaini, o

altri oggetti che, appoggiati sui banconi o a terra, potrebbero ostacolare le attività, o provocare cadute accidentali.

E' tassativamente vietato bere o mangiare all'interno del laboratorio.

TITOLO IX : REGOLAMENTO DELLA PALESTRA

Art.90 (Funzionamento della palestra). La cura e il buon funzionamento della palestra sono affidati al senso di responsabilità degli utenti. Il responsabile della palestra integrerà ed aggiornerà il presente regolamento per la parte relativa alla sicurezza.

Art.91 (Utilizzo dei materiali). Ogni docente risponde al responsabile dell'uso del materiale e delle attrezzature nelle sue ore di lezione e cura direttamente l'uso degli attrezzi da parte degli alunni.

Cura che ogni attrezzo sia disposto ordinatamente negli appositi spazi prima che le classi lascino la palestra.

Art.92 (Abbigliamento) Tutti coloro che usufruiscono della palestra devono obbligatoriamente indossare scarpe da ginnastica riservate esclusivamente all'uso in palestra.

L'obbligo di indossare scarpe da ginnastica vale anche quando la palestra è utilizzata in orario extrascolastico.

Durante le ore di lezione gli alunni sono tenuti a presentarsi in palestra con indumenti adeguati (tuta, calzoncini e maglietta).

E' assolutamente vietato l'uso di deodoranti e prodotti spray di qualsiasi tipo.E' vietato bere e mangiare all'interno della palestra.

Art.93 (Custodia dei locali) Gli spogliatoi e i locali annessi alla palestra non sono custoditi, quindi l'Istituto non risponde per eventuali furti, danni o smarrimenti di oggetti lasciati incustoditi dagli studenti, che possono lasciare i propri effetti personali negli armadietti posti a loro disposizione o in consegna al docente.

Art.94 (Infortuni). In caso di infortunio verificatosi durante le ore di lezione o durante attività integrative pomeridiane che prevedano comunque la presenza di docenti di Educazione Fisica, lo studente infortunato deve dare immediata comunicazione dell'infortunio al docente, che provvederà alle opportune segnalazioni.

Art.95 (Utilizzo della palestra fuori dall'orario scolastico). La palestra può essere concessa in uso, al di fuori degli spazi orari riservati all'Istituto, a Società sportive senza fine di lucro previa autorizzazione su delibera del Consiglio d'Istituto..

TITOLO X : REGOLAMENTO DEI LABORATORI DI SCIENZE DELLA MATERIA E DELLA NATURA E LABORATORI CORSO GEOMETRI

Art.96 (Funzionamento dei laboratori). La cura e il buon funzionamento dei laboratori sono affidati al senso di responsabilità degli utenti. All'inizio dell'anno scolastico viene designato su proposta del Dirigente, un docente responsabile, che coordina l'uso del laboratorio e sovrintende alle attività dell'assistente tecnico, i cui compiti riguardano il funzionamento dei laboratori, la manutenzione e acquisizione dei materiali, e l'aggiornamento inventariale. Il responsabile del laboratorio integrerà ed aggiornerà il presente regolamento per la parte relativa alla sicurezza.

Art.97 (Pianta dell'aula). Ogni docente avrà cura di predisporre copia della pianta dell'aula con l'indicazione dei posti occupati dai propri studenti per l'anno scolastico corrente: ogni variazione va riportata sulla pianta stessa.

Art.98 (Accesso ai laboratori). Gli studenti non sono autorizzati ad accedere al laboratorio se non accompagnati dai loro docenti, o dal responsabile, o dall'assistente tecnico, o comunque non al di fuori dagli orari previsti. I docenti che necessitano dell'aula per predisporre eventuali esperienze possono farlo invece in qualunque momento. Quando non utilizzato, il laboratorio deve rimanere chiuso a chiave. Qualora fossero disponibili sia lo spazio aula che il laboratorio, il docente che scelga di utilizzare il laboratorio è tenuto a compilare il registro di presenza indicando la data, l'ora e la classe occupante il laboratorio, apponendovi inoltre la propria firma.

Art.99 (Materiali, strumenti, e manutenzione dell'aula). Al termine di ogni esperienza, il materiale utilizzato va riposto dall'assistente tecnico negli armadi nello stesso ordine nel quale è stato trovato. Nessuno è autorizzato a prelevare materiale e portarlo fuori dall'aula senza informarne il responsabile o l'assistente tecnico.

Gli strumenti elettrici non devono restare a lungo sotto tensione: pertanto la corrente deve essere tolta all'aula al termine di ogni lezione, ed anche i rubinetti dell'acqua e del gas, se utilizzati, devono essere chiusi al termine dell'uso. E' fatto divieto agli studenti di servirsi di qualsiasi strumento, materiale, sostanza presente in laboratorio, senza l'autorizzazione del docente presente in laboratorio.

Art.100 (Responsabilità per guasti). Ogni guasto o manomissione degli strumenti va immediatamente segnalato al responsabile o all'aiutante tecnico. In caso di furti o danni non accidentali non segnalati all'inizio della lezione verrà ritenuta responsabile la classe che per ultima in ordine di tempo ha occupato il laboratorio, ed eventualmente, all'interno di essa, lo studente o il gruppo di studenti che occupavano la postazione presso la quale è stato segnalato il fatto.

Art.101 (Comportamento in aula). E' vietato agli studenti portare in laboratorio cappotti, giacconi, zaini, o altri oggetti che, appoggiati sui banconi o a terra, potrebbero ostacolare le attività, o provocare cadute accidentali.

E' tassativamente vietato bere o mangiare all'interno del laboratorio.

Durante gli spostamenti dall'aula alla palestra e ai laboratori e viceversa, gli alunni saranno accompagnati dai docenti in servizio.

TITOLO XI : REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

Art.102 (Costituzione) E' istituito l'Organo di Garanzia previsto all'art.5 comma 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti

Art.103 (Composizione)

1. L'Organo di Garanzia è formato da:
 - un docente dell'Istituto designato dal Collegio (tra i docenti coordinatori di Classe);
 - Un rappresentante degli studenti eletto dai rappresentanti degli studenti in Consiglio d'Istituto tra i componenti il Consiglio stesso o tra i rappresentanti di classe;
 - Un rappresentante dei genitori eletto dai rappresentanti dei genitori in Consiglio di Istituto tra i componenti il Consiglio stesso o tra i rappresentanti di Classe.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 vengono designati o eletti, uno per ogni componente, i membri supplenti, che sostituiranno i membri effettivi in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di obbligo di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore) o di decadenza per perdita del requisito di eleggibilità.
3. L'organo di Garanzia rimane in carica per due anni scolastici.
4. L'Organo di Garanzia deve essere "perfetto" (presenza di tutti i membri) in prima convocazione. In seconda convocazione il numero necessario a rendere legale la seduta è pari alla metà più uno dei componenti.
5. Il ricorso è accolto dall'Organo di Garanzia quando abbia ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. I membri che si astengono dal voto si computano nel numero dei votanti. In caso di parità di voti prevale l'opzione espressa dal Presidente. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari al ricorso e quello degli astenuti.
6. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto si pronuncia anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del Regolamento d'Istituto.
7. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico che lo convoca ogni qualvolta venga inoltrato un ricorso riguardo un provvedimento disciplinare.
8. Di tutte le riunioni dell'Organo di Garanzia è redatto il verbale a cura di uno dei componenti liberamente scelto dal Presidente.
9. Le decisioni sono prese a maggioranza e sono comunicate per iscritto, entro cinque giorni dalla data della riunione, a chi ha avanzato ricorso o reclamo.

Art.104 (Decadenze) Gli studenti che lasciano l'Istituto decadono dalla carica, così come i docenti e i genitori, se il figlio lascia l'istituto. Studenti, docenti e non docenti cui sia inflitto un provvedimento disciplinare decadono dalla carica. Le surroghe avvengono secondo l'elenco dei supplenti.

Art.105 (Competenze) L'organo di garanzia è competente alla soluzione dei conflitti sull'applicazione dello statuto delle studentesse e degli studenti, conformemente all'art.5 comma 3 dello statuto stesso. Svolge funzioni d'appello rispetto alla sanzione dell'ammonizione, secondo la procedura descritta nel regolamento di disciplina.

L'organo di garanzia è altresì competente a risolvere, su richiesta degli studenti e di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi che sorgano in relazione ai regolamenti di istituto. L'organo di garanzia, inoltre, può proporre modifiche ai regolamenti dell'istituto, ad eccezione dei regolamenti degli organismi, presentando tali modifiche alla Commissione Regolamenti

Art.106 (Funzionamento). L'organo detta al proprio interno regole di funzionamento, con apposito regolamento. E' presieduto dal Dirigente Scolastico.

TITOLO XII : REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

Art.107 (Funzione delle assemblee). Le assemblee degli studenti costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, pertanto sono per gli studenti occasione formativa alternativa alla normale attività didattica.

Art.108 (Diritto di assemblea). Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12,13 e 14 del decreto legislativo 16.4.1994 n.297.

Art.109 (Regolamenti degli organismi studenteschi). Il regolamento interno per il funzionamento dell'Assemblea d'istituto e del Comitato studentesco, nonché degli eventuali altri organismi che gli studenti intendano individuare, viene approvato dall'Assemblea ed inviato al Dirigente Scolastico e all'Organo di garanzia, che ne valutano la conformità ai regolamenti di istituto.

Deve altresì essere comunicata al Dirigente Scolastico la composizione del Comitato studentesco.

Capo I – Assemblea di Istituto

Art.110 (Partecipazione). La partecipazione all'Assemblea di Istituto è volontaria, pertanto gli studenti che non intendono parteciparvi resteranno in classe per svolgere attività di recupero e/o di approfondimento con i propri docenti in servizio. A tal fine i docenti registreranno le presenze in aula.

Art.111 (Convocazione). L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco o di almeno il dieci per cento degli studenti.

La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati al Dirigente Scolastico almeno tre giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Art.112 (Svolgimento). L'Assemblea di Istituto si articola con la partecipazione di tutte le classi. Dello svolgimento dell'Assemblea va redatto specifico verbale a cura del Presidente dell'Assemblea.

Art.113 (Vigilanza). Il Presidente dell'assemblea assicura e controlla, con opportune forme organizzative, che il comportamento dei singoli partecipanti non contravvenga ai regolamenti di Istituto, e non sia tale da impedire il corretto svolgimento dei lavori.

Durante l'Assemblea, i docenti in servizio e non impegnati in classe sono incaricati della sorveglianza al fine di assicurare la vigilanza sui minori e la sicurezza nei locali di svolgimento. Quando rilevino condizioni che non consentono il corretto svolgimento dei lavori, lo comunicano al Dirigente Scolastico, che, sentito il Presidente dell'Assemblea, può sospendere l'Assemblea stessa e far riprendere le lezioni.

Capo II – Assemblee di classe

Art.114 (Convocazione e durata). L'Assemblea di classe viene richiesta dai Rappresentanti degli studenti, o dalla maggioranza degli studenti della classe.

L'Assemblea di classe ha una durata massima di due ore mensili, collocate consecutivamente nella stessa giornata.

Art.115 (Procedura di convocazione). La richiesta di convocazione dell'Assemblea va presentata in Vicepresidenza almeno tre giorni prima dello svolgimento. L'Assemblea può aver luogo solo se autorizzata con notazione sul registro di classe.

Art.116 (Verbale). Dell'Assemblea va redatto apposito verbale. La mancata consegna al Dirigente Scolastico del verbale preclude la possibilità di richiedere altra assemblea.

Art.117 (Sorveglianza). Il docente in servizio durante lo svolgimento dell'Assemblea di classe è incaricato

della sorveglianza: quando rilevi condizioni che non consentono lo svolgimento dei lavori, può chiedere l'intervento della Presidenza per la sospensione dell'Assemblea e la ripresa delle lezioni; può inoltre far verbalizzare comportamenti scorretti o non rispettosi.